



UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO

Campi Salentina Guagnano Novoli
Salice Salentino Squinzano Surbo Trepuzzi

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)



COMUNE DI SALICE SALENTINO

(Provincia di Lecce)

Settore V°ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - P.I.P. - ATTIVITA' ECONOMICHE - POLITICHE COMUNITARIE - CONSERVAZIONE PATRIMONIO - SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI - CANILE RANDAGISMO

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento lavori di "Restauro e recupero funzionale dell'immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione per destinarlo a Biblioteca di Comunità e Archivio Storico". CUP: B29C17000000006 - CIG 7469837080.

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito ufficiale dell'Unione dei Comuni del Nord Salento e del Comune di Salice Salentino alla sezione "bandi di gara e contratti".

1. NORME GENERALI

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché i documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO E PROCEDURALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Informazioni inerenti la procedura di gara possono essere richieste ai suddetti contatti fino a 4 gg prima del termine di presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante, qualora i quesiti proposti siano di interesse generale, potrà avvalersi per le risposte del proprio sito internet.

VISIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

Il bando di gara, il disciplinare di gara (norme integrative del bando), ed i suoi allegati sono disponibili presso la CUC - Unione dei Comuni del Nord Salento - Piazza Libertà n. 27 Campi Salentina e presso il Comune di Salice Salentino (Le), sul sito internet degli stessi liberamente scaricabili i cui contatti sono indicati al punto 1 del Bando di gara.

2. IMPORTO A BASE D'ASTA:

L'importo complessivo dei lavori in appalto è così distinto:

Importo Lavori compresi oneri sicurezza diretti	€ 1.127.224,47	
Costi della Sicurezza compresi nei prezzi - oneri diretti	€ 26.524,33	
Importo Lavori a base d'asta		€ 1.100.700,14
Incidenza della Sicurezza - oneri indiretti	€ 7.175,68	
Sommano oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.700,01	€ 33.700,01
Totale Lavori e Oneri Sicurezza		€ 1.134.400,15

3. ONERI DELLA SICUREZZA:

Si applicheranno le disposizioni di cui al piano generale, di sicurezza e coordinamento nonché del capitolato speciale d'appalto.

4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

categoria e classifica	qualificazione obbligatoria SI/NO	Importo inclusi oneri di sicurezza compresi nei prezzi fatta eccezione di quelli indiretti.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile SI/NO
OG2 classifica II	SI	€ 507.004,44	44,98%	prevalente	Si, nel limite del 30%
OG1 classifica I	SI	€ 204.761,80	18,17%	Scorporabile con obbligo di qualificazione	100%
OG11 classifica II	Si	€ 415.458,23	36,86%	Scorporabile con obbligo di qualificazione	100%
		€.1.127.224,47	100,00%		

5. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura di gara, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, tramite raccomandata A.R., posta celere, a mezzo corriere o anche a mano, **presso l'Ufficio Protocollo della C.U.C. presso l'Unione dei Comuni del Nord Salento in Campi Salentina - Piazza Libertà n. 27** - al secondo piano della sede municipale della Città di Campi Salentina, con le modalità del disciplinare di gara, a pena di esclusione entro la data e l'ora di scadenza riportate nel bando di gara, un plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la denominazione e ragione sociale del partecipante, l'indirizzo di PEC, nonché la dicitura: **Lavori di Restauro e recupero funzionale dell'immobile di proprietà comunale ex convento Madonna della Visitazione per destinarlo a Biblioteca di Comunità e Archivio Storico".- NON APRIRE"**

Nel caso di consegna a mano farà fede la data e l'ora di ricezione apposta sul plico dall'addetto al protocollo del Comune.

Detto plico dovrà contenere quattro buste: **Busta A** (Documentazione amministrativa), **Busta B** (Offerta tecnica), **Busta C** (Offerta economica), **Busta D** (elaborati estimativi); le buste - contenenti i documenti specificati al successivo paragrafo 10 - devono a loro volta essere chiuse e sigillate con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico che le contiene.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.

7.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - QUALIFICAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea.

I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 del D.Lgs 50/2016, possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento e corredata dalla dichiarazione congiunta, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 comma 12 del D.Lgs 50/2016. Si precisa che in sede di contratto non sarà possibile modificare il raggruppamento proposto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a dichiarare

la percentuale di partecipazione al raggruppamento al fine di verificare che ogni partecipante possieda i necessari requisiti in relazione alla quota di lavori che eseguirà in caso di aggiudicazione.

E' vietata la partecipazione in associazione mista "a partecipazioni incrociate" nel senso che non è ammesso che le stesse imprese cumulino i propri requisiti in relazione sia alla parte di lavori della categoria prevalente e sia alla parte di lavori delle categorie scorporabili. Pertanto l'associazione mista è consentita solamente quando alcune imprese si riuniscono orizzontalmente per l'esecuzione della categoria prevalente, ed altre imprese, diverse dalle prima, si riuniscono anch'esse orizzontalmente per l'esecuzione di ogni categoria scorporabile.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.

E' vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 10.1 del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Non possono partecipare Imprese che si trovino fra loro, di diritto o di fatto, in una situazione di collegamento o controllo (tra cui quelle di cui all'art. 2359 c.c.). La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Non possono, altresì, partecipare alla gara i concorrenti che, pur non trovandosi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ., si trovino in una situazione di collegamento sostanziale e/o formale idonea ad alterare la serietà, indipendenza, completezza e completezza delle offerte presentate, oltre che la loro segretezza.

Verranno, pertanto, esclusi quei concorrenti per i quali, a seguito di verifiche compiute dalla stazione appaltante, dovessero emergere situazioni soggettive lesive della "par condicio" dei concorrenti e della segretezza delle offerte.

Verranno considerati quali "sospetti casi di anomalia" e, quindi, costituire un "eventuale indizio dell'imputabilità delle offerte in esame a un unico centro decisionale" le seguenti circostanze sintomatiche, riportate solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) La partecipazione alla gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione;
- b) La partecipazione alla gara di imprese che si trovino fra di loro in una situazione di collegamento sostanziale e/o formale, nonché la partecipazione di imprese che hanno in comune titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- c) L'utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- d) L'utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- e) il rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- f) La coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;
- g) Intrecci negli assetti societari dei concorrenti alla gara.

Altre circostanze che costituiscono "eventuale indizio dell'imputabilità delle offerte in esame a un unico centro decisionale" possono essere individuate in fase di gara.

In presenza di dette "circostanze" si procederà alla verifica al fine di valutare se la concomitanza di più elementi abbiano potuto determinare la presentazione di offerte concertate e non autonome e indipendenti tra loro.

Non possono partecipare le Imprese ai cui Rappresentanti legali e/o direttori tecnici siano stati affidati incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero i cui Rappresentanti Legali e/o direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi. Alle medesime Imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali. Si precisa che il divieto si estende anche alle Imprese comunque collegate, controllate o controllanti le Imprese sopra individuate.

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Possono partecipare alla gara unicamente gli operatori economici (imprese singole, ATI, ecc) in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, così come previsti dall'art 80 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di idoneità professionale, che siano in grado di dimostrare idoneità tecnica riferita all'importo a base di gara, attraverso la presentazione dei seguenti documenti:

- a) possesso di attestazione S.O.A., in corso di validità, per categorie e classifiche di cui al precedente punto 7 come di seguito:
Categoria OG2 - classifica II - fino a 516'000 euro;
Categoria OG1 - classifica I - fino a 258'000 euro.
Categoria OG11 - classifica II - fino a 258'000 euro.
Ai sensi del **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248** sulle **c.d. opere superspecialistiche** previste all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
- b) Registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità (cfr. art. 2.1.1 D.M. 11.01.2017 - C.A.M. Edilizia).
- c) inesistenza delle cause di esclusione art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- d) istanza di partecipazione e documentazione come da disciplinare di gara;
- e) deposito cauzionale per l'importo indicato al successivo punto 19 lett. a) e con le modalità di cui al Disciplinare di gara;

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di trasmissione dell'offerta. Per i raggruppamenti temporanei almeno dalla impresa mandataria.

Tutta la suddetta documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara in assenza dell'attestazione SOA dovrà essere caricata dal concorrente nel sistema AVCPASS.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 48, comma 1 del codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime suddette. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

L'Impresa riunita potrà partecipare alla gara ed eseguire lavori entro i limiti dei propri requisiti di qualificazione, ovvero nelle categorie possedute e fino all'importo corrispondente alla propria classifica.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 (art. 61, comma 2, DPR 207/2010).

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati.

In questo caso, oltre alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 10.1 per ciascuna impresa singola o raggruppata, deve essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa capogruppo (resa ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso) contenente l'impegno ad affidare alla/e impresa/e cooptata/e lavori per importo complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad

affidare a ciascuna delle Imprese raggruppate lavori per un importo non superiore all'importo complessivo dei requisiti di qualificazione da essa posseduti.

8 ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016)

Ai sensi dell'art 89 c.11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non è ammesso il ricorso a tale istituto per i requisiti di qualificazione di cui alla categoria OG2 (art 146 c.3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e per i requisiti di cui alla categoria OG11.

9 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta nel suo complesso si articola nella presentazione di atti e documenti tesi a fornire alla stazione appaltante tutte le notizie ed informazioni utili a verificare i requisiti di ordine tecnico e morale del concorrente, nonché la sua capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.

I documenti costituenti l'offerta vanno riposti in apposite buste (4 buste) chiuse e sigillate come di seguito meglio descritto.

Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali.

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando gli appositi moduli e, recare in ciascun foglio la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso il raggruppamento di Imprese non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 48 comma 8, del D.Lgs 50/2016 l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Le predette Imprese, inoltre, dovranno rendere la dichiarazione di impegno prevista al successivo paragrafo 10.1. Ciascuna facciata di cui si compone l'offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta sottoscritte per conferma.

Nel caso in cui il raggruppamento di Imprese non sia già costituito, le correzioni dovranno essere sottoscritte per conferma dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione del modulo "**Allegato n. 3**", allegato al presente disciplinare; tale modulo dovrà essere compilato in ogni parte e dovrà recare (in cifre ed in lettere) tutti i prezzi richiesti (unitari o complessivi) ed il ribasso percentuale, il timbro dell'impresa e la firma del suo rappresentante legale. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in cifre e quello in lettere, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

E' obbligatorio, a pena di esclusione, indicare l'importo degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

Comporterà altresì l'esclusione dalla gara la mancanza, su detti allegati:

- della firma del concorrente;
- dei prezzi in cifre ovvero dei prezzi in lettere;
- sia dei prezzi in cifre, sia dei prezzi in lettere;
- del ribasso in cifre ovvero del ribasso in lettere;
- sia del ribasso in cifre, sia del ribasso in lettere.

L'offerta economica così compilata e costituita dai suddetti allegati, deve essere inserita senza alcun altro documento, in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura e poi inserita nel plico insieme con le altre buste.

10 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

10.1 Busta A – Documentazione Amministrativa

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel presente disciplinare.

Sull'esterno della busta contenente la documentazione amministrativa devono essere specificati:

- a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente, il numero di telefono e l'indirizzo di PEC dell'impresa;
- b) la seguente dicitura: "BUSTA -A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - "Lavori di restauro e recupero funzionale dell'immobile di proprietà comunale ex convento Madonna della Visitazione per destinarlo a *Biblioteca di Comunità e Archivio Storico*".

10.1.1 DICHIARAZIONI e DOCUMENTI

a) **Istanza di partecipazione alla gara – Dichiarazione Unica**, conforme al modello **allegato n. 1** al presente invito sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore (si invita a leggere con particolare attenzione anche quanto prescritto nelle note in calce a tale modello, facente parte integrante e sostanziale del presente), che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste in tale modello, ed essere corredata (si ribadisce, a pena di esclusione) da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si precisa che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione allegato n. 1 dovrà essere sottoscritta:

- in caso di impresa singola dal titolare o legale rappresentante della stessa;
- in caso di società, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- in caso di Raggruppamento temporaneo (non ancora formalmente costituito con atto notarile o già costituito) la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun componente il Raggruppamento, secondo le modalità precisate sopra a seconda della natura del singolo componente il Raggruppamento;

Qualora la dichiarazione sopra indicata non fosse redatta utilizzando direttamente il citato modello, si precisa che, comunque, la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutto quanto previsto nell'allegato n. 1 ed essere sottoscritta con le modalità sopra indicate e parimenti previste in tale modello.

Nel caso di riunione di imprese:

- *(non ancora costituiti)* occorre precisare nell'allegato n. 1 la composizione del raggruppamento, la quota di partecipazione delle singole imprese, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole imprese devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

b) **Dichiarazione** redatta secondo il modello "**Allegato n. 1-bis**" (si invita a leggere con particolare attenzione anche quanto prescritto nelle note in calce a tale modello, facente parte integrante e sostanziale del presente invito), che dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste in tale modello, ed essere corredata (si ribadisce, a pena di esclusione) da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si precisa che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000.

Tale dichiarazione deve essere resa dal/dai:

1. direttore/i tecnico/i;
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nonché dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Qualora la dichiarazione sopra indicata non fosse redatta utilizzando direttamente il citato modello, si precisa che, comunque, la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutto quanto previsto nell'allegato n. 2 a pena di esclusione ed essere sottoscritta con le modalità sopra indicate e parimenti previste in tale modello.

*A proposito delle condanne eventualmente subite, per esigenze di celerità, buon andamento ed imparzialità della procedura di gara, si puntualizza che dovranno essere dichiarate tutte le **sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.)**, eventualmente subite:*

- direttore/i tecnico/i;
- titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta

nonché dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ribadisce che dovranno essere dichiarate tutte le condanne subite dai soggetti sopra elencati, quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del Codice Penale (c.p.), al fine di consentire alla stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine ai reati stessi.

Si fa presente, inoltre, che:

- nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara;
- conseguentemente, la produzione in sede di gara del certificato del Casellario giudiziale, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta;
- nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali;
- non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, **sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria**. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta un formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione (art. 676 c.p.p.);
- non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. IV, 18.5.2004, n. 3185), considerato che il “prudente apprezzamento” sugli stessi non potrebbe che condurre ad un giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera dell’affidabilità morale e professionale, trattandosi di violazioni che il legislatore ha rinunciato a criminalizzare;

Al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.

- c) **(eventuale) Certificazione di sistema di qualità** (o fotocopia autenticata nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00) conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. (ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016).
- d) **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell’art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, inerente le opere che l’offerente intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni redatta secondo quanto indicato al punto 13 del presente disciplinare;
- e) **Certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio**, in corso di validità, per le sole Cooperative;
- f) **Certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione**, in corso di validità, per i Consorzi di Cooperative;
- g) **Ricevuta PASSOE** rilasciata dal sistema AVCPASS in conformità della delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012;
- h) **Dichiarazione sul Modello di Documento di Gara Unico Europeo “DGUE”**
Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – questa **Stazione Appaltante**, che al momento non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico e/o di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, **CHIEDE** il presente documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa “Dichiarazioni e Documenti”.

- i) **Registrazione EMAS** (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità (cfr. Art. 2.1.1. D.M. 11.01.2017 – C.A.M. Edilizia)

Le attestazioni di cui ai punti e), f), possono essere autocertificate con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

L'omessa o parziale allegazione della documentazione su riportata comporterà l'esclusione dalla presente gara d'appalto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 ed in relazione allo stesso si dispone quanto segue:

A norma dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10.1.2 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà produrre la documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria a favore del **Comune di Salice Salentino** per un ammontare pari al 2% dell'importo a base di gara e quindi dell'importo di **€ 22.688,00.-**

Alla garanzia provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016: riduzione del 50% (pari all'1% dell'importo a base di gara) nel caso in cui il concorrente dimostri di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; nel caso di partecipazione in ATI, per usufruire del beneficio, ciascuna impresa associata deve essere in possesso della suddetta certificazione UNI CEI ISO 9000.

E' esclusa la possibilità di autocertificare il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO CEI 9000, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 445/2000.

La garanzia dovrà essere costituita e comprovata mediante fideiussione bancaria rilasciata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. La garanzia fideiussoria dovrà contenere l'espressa previsione delle seguenti clausole:

- *validità per almeno centottanta giorni successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte;*
- *rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
- *rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;*
- *operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

Si ribadisce che, a pena di esclusione, è necessario che le garanzie rechino l'espressa previsione delle suddette clausole e a fronte della mancata espressa previsione delle stesse non sarà ritenuto sufficiente il richiamo ad un generico rinvio a norme di legge vigenti per quanto non diversamente regolato, eventualmente contenuto nelle garanzie fideiussorie prodotte.

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,

su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Qualora la garanzia provvisoria fosse rilasciata da una Società di intermediazione finanziaria la stessa dovrà essere accompagnata (si ribadisce, *a pena di esclusione* del concorrente) da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Società d'intermediazione finanziaria stessa, contenente l'attestazione che la Società di intermediazione è iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non sarà ritenuta sufficiente, in caso di mancata produzione di tale dichiarazione sostitutiva, la semplice presenza dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale, sulla carta intestata della garanzia prodotta o su altro documento non formulato nei modi e nelle forme sopra precisate.

Nessun valore sarà riconosciuto alla presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dal concorrente.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della corretta formulazione della offerta, per cui si procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra, al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La garanzia provvisoria contiene l'impegno del fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante", ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016.

Qualora il concorrente produca, quale garanzia provvisoria, una polizza fidejussoria rilasciata da una Società di intermediazione finanziaria, la stessa dovrà essere integrata ulteriormente da apposita dichiarazione di impegno a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del **Comune di Salice Salentino**, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non saranno ammesse garanzie provvisorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

10.1.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Tale dichiarazione, da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa, sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione appaltante.

È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell'Associazione rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

N.B:

- Il concorrente dovrà obbligatoriamente (si ribadisce, a pena di esclusione) opzionare le ipotesi alternative presenti nei modelli allegati, apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa.
- Considerato che il D.L. n. 185 del 29.11.2008 convertito nella legge n. 2/2009 impone l'obbligo a carico delle imprese di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nell'allegato n. 1 un indirizzo di posta elettronica certificata al fine di consentire al **Comune di Salice Salentino** l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016.
- Si avverte che la mancanza, l'irregolarità o l'incompletezza della documentazione richiesta nel presente invito, oppure l'inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della stessa, fatto salvo la regolarizzazione della documentazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara.
- prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni rilasciate dai competenti

enti. In caso di discordanza la Stazione appaltante procederà ai sensi della vigente normativa.

- In caso di impresa singola le dichiarazioni/documentazioni di cui al presente paragrafo 10 devono essere sottoscritte/presentate dal legale rappresentante.
- In caso di raggruppamento temporaneo le medesime dichiarazioni/documentazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa.
- nel caso della presenza di imprese mandanti/raggruppate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 210/2010, unitamente alla dichiarazione della/e mandante/i, deve essere presentata da parte dell'impresa capogruppo la dichiarazione contenente la misura percentuale dei lavori da affidare e comunque l'impegno ad affidare alla/e impresa/e raggruppata/e lavori per importo complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad affidare a ciascuna delle Imprese raggruppate lavori per un importo non superiore all'importo complessivo dei requisiti di qualificazione da essa posseduti, (come previsto al paragrafo 7 del presente disciplinare).

10.2 Busta B – Offerta tecnica

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel presente invito.

Sull'esterno della busta contenente la offerta tecnica devono essere specificati:

- a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente, il numero di telefono e l'indirizzo di PEC dell'impresa;
- b) la seguente dicitura: "BUSTA B – OFFERTA TECNICA – "Lavori di restauro e recupero funzionale dell'immobile di proprietà comunale ex convento Madonna della Visitazione per destinarlo a *Biblioteca di Comunità e Archivio Storico*".

La documentazione offerta tecnica atta a comprovare la proposta di variante migliorativa, la qualità e modalità esecutiva sarà composta da:

- a) relazione tecnica contenuta in non più di 30 facciate in formato A4, dattiloscritte con carattere "Arial" dim. 11, con 100 battute per rigo e 55 righe per facciata, eventualmente corredata da unico elaborato in formato grafico A0, suddivisa in paragrafi, uno per ogni elemento di valutazione, illustrante i seguenti aspetti:
 - a. **varianti migliorative che il concorrente intende proporre con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione della Sovrintendenza e alle opere di restauro ;**
 - b. **varianti migliorative alle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche che il concorrente intende proporre finalizzate all'ottenimento di obiettivi di maggiore validità tecnico-gestionale e contenimento dei consumi energetici anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, nuovi materiali, ecc;**
 - c. **varianti migliorative estetiche e funzionali all'uso della struttura, contemperando gli spazi annessi ed alla stessa funzionalmente correlati;**
 - d. **organizzazione del cantiere finalizzato alla definizione e conseguente fruizione anche parziale di alcune parti della struttura funzionalmente indipendenti dall'insieme;**
 - e. **riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto – Dichiarazione secondo l' "Allegato n. 4".**

Nella variante di proposta migliorativa le ditte partecipanti possono proporre solo varianti migliorative al progetto posto a base di gara dall'Amministrazione Comunale, ponendo attenzione al valore artistico e ambientale dell'edificio, alla sicurezza, alla fruibilità e alle caratteristiche dei materiali da utilizzare.

Nella relazione il concorrente avrà cura di indicare le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni eventualmente proposte in alternativa o ad integrazione del progetto posto a base di gara, senza modificare le scelte progettuali ed esse possono riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti etc.

Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti. Tali opere migliorative sono impegnative per il concorrente.

Nel caso che le opere relative ad una proposta migliorativa - valutata ed ammessa - non possano essere realizzate in fase esecutiva, per qualsiasi motivo, le stesse opere saranno quantificate e sostituite con altre lavorazioni complementari o in variante di uguale valore, previo concordamento tra l'appaltatore e la stazione appaltante.

Le proposte migliorative non ammesse e quindi non valutabili, in caso di aggiudicazione, non dovranno essere eseguite.

- b) elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
- c) elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni redatto sotto forma di computo metrico *non estimativo* con la descrizione per esteso delle lavorazioni, riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte che risultano aggiunti a quelli previsti per la esecuzione dell'opera o dei lavori o che ne hanno sostituito alcuni e che formeranno parte integrante dell'elenco prezzi contrattuali; l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza, però, indicarne i prezzi in quanto questi devono essere esclusivamente specificati nella "busta D elaborati estimativi".

Si precisa che detto elenco non estimativo deve essere suddiviso in capitoli o categorie, uno per ogni elemento di valutazione.

- d) offerta di riduzione dei tempi per l'esecuzione dei lavori, che sarà valutata in base alla formula di cui al successivo paragrafo 11 del presente disciplinare

Tutti gli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore e la proposta di variante migliorativa dovrà essere progettata e sottoscritta da professionista abilitato.

La relazione composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente che siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), la sottoscrizione potrà essere effettuata in chiusura sull'ultima pagina.

L'impresa concorrente risponde, in solido, di eventuali danni o oneri derivanti da errori di progettazione.

Nel caso il raggruppamento di Imprese non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 gli elaborati devono essere sottoscritti, oltre che dal progettista, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

La presentazione, in sede di gara, delle proposte progettuali non comporta alcun diritto dei partecipanti alla gara di pretendere ed ottenere rimborsi o compensi di nessun genere.

N.B. Non vi devono essere contenuti elementi riferiti all'offerta economica complessiva.

10.3 Busta C – Offerta Economica

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel presente invito.

Sull'esterno della busta contenente l'offerta economica devono essere specificati:

- a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente, il numero di telefono e l'indirizzo di PEC dell'impresa;
- b) la seguente dicitura: "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA – “Lavori di restauro e recupero funzionale dell'immobile di proprietà comunale ex convento Madonna della Visitazione per destinarlo a *Biblioteca di Comunità e Archivio Storico*”.

L'offerta economica dovrà essere redatta sull'apposito modulo **allegato n. 3** secondo le indicazioni riportate nel presente invito, ed essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nell'invito.

L'aggiudicazione provvisoria avviene in base al ribasso percentuale indicato in cifre e in lettere eventualmente corretto dalla Commissione secondo l'ammontare netto complessivo dell'opera da realizzare proposta rilevabile dal computo metrico estimativo.

Le offerte si intendono valide per 180 giorni decorrenti dalla data di chiusura della gara. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti che non avranno conseguito il punteggio minimo di **60 punti** attribuito dalla commissione giudicatrice all'offerta tecnica ai sensi dell'art 95 comma 8 del D.lgs 50/2016.

10.4 Busta D – Elaborati estimativi

La documentazione di seguito riportata dovrà essere inserita in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con gli altri documenti indicati nel presente invito.

Sull'esterno della busta contenente l'offerta economica devono essere specificati:

- a) l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), della sede legale del concorrente, il numero di telefono e l'indirizzo di PEC dell'impresa;
- b) la seguente dicitura: "BUSTA D – ELABORATI ESTIMATIVI – "Lavori di restauro e recupero funzionale dell'immobile di proprietà comunale ex convento Madonna della Visitazione per destinarlo a *Biblioteca di Comunità e Archivio Storico*".

La documentazione "elaborati estimativi" sarà costituita dal computo metrico estimativo e dall'elenco prezzi unitari complessivi dell'opera da realizzare (compreso le eventuali varianti migliorative). Il computo metrico estimativo complessivo dovrà essere redatto utilizzando i prezzi netti unitari offerti dal concorrente e dovrà essere suddiviso per categorie di lavori come individuate dal computo estimativo del progetto posto a base di gara.

Si precisa che l'ammontare netto complessivo dell'opera da realizzare proposta (che sarà l'importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), rilevabile dal computo metrico estimativo, (quale sommatoria delle quantità per i prezzi unitari) rappresenta il valore da confrontare con l'importo a corpo soggetto a ribasso d'asta ai fini della determinazione del ribasso offerto dal concorrente al quale è attribuito il punteggio.

Tutti gli elaborati facenti parte della "busta D" dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore e dovranno essere sottoscritti da professionista abilitato.

L'impresa concorrente risponde, in solido, di eventuali danni o oneri derivanti da errori di progettazione.

Nel caso il raggruppamento di Imprese non sia già costituito e partecipi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 gli elaborati devono essere sottoscritti, oltre che dal progettista, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

11 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, sulla base dei seguenti criteri (riportati per esteso al paragrafo 10.2):

1. proposta di variante migliorativa **PUNTI 95** così suddivisi:
 - a. varianti migliorative che il concorrente intende proporre con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione della Sovrintendenza;
Punti 35/95
 - b. varianti migliorative alle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche che il concorrente intende proporre finalizzate all'ottenimento di obiettivi di maggiore validità tecnico-gestionale e contenimento dei consumi energetici anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, nuovi materiali, ecc;
Punti 25/95
 - c. varianti migliorative estetiche e funzionali all'uso della struttura, contemperando gli spazi annessi ed alla stessa funzionalmente correlati;
Punti 15/95
 - d. organizzazione del cantiere finalizzato alla definizione e conseguente fruizione anche parziale di alcune parti della struttura funzionalmente indipendenti dall'insieme;
Punti 15/95
 - e. riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto (previsti in giorni 535);
Punti 5/95
2. offerta economica **PUNTI 5**

L'attribuzione del punteggio tecnico, fino all'attribuzione di Max 95 punti, sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto descritto dal concorrente offerente nell'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione. Nel caso in cui alcune delle proposte migliorative/integrative presentate dall'offerente siano state valutate dalla commissione, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma ne verrà tenuto debitamente conto nell'assegnazione dei vari coefficienti e, in caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l'opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. La commissione comunque motiverà dettagliatamente in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.

La Commissione Giudicatrice può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate; qualora ciò avvenga, la Commissione conserva documentazione dell'eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali.

Il punteggio per la valutazione della qualità tecnica di ciascuna soluzione proposta sarà calcolato come somma dei punteggi relativi ai criteri sopra riportati.

In particolare, tale calcolo sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice utilizzando la formula di seguito riportata:

$$C_{(a)} = \sum n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

C_(a) = indice di valutazione dell'offerta del concorrente in esame;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito all'i-esimo requisito in esame;

V_{(a)i} = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame rispetto all'i-esimo requisito variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria

I coefficienti **V_{(a)i}** saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall'operatore economico concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario.

Il punteggio relativo alla riduzione del tempo di esecuzione verrà assegnato mediante la seguente formula:

$$P_i = T_i / T_{max} \times P_{max}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito alla riduzione del tempo del concorrente in esame

T_{max} = Riduzione del tempo più alta tra tutte le riduzioni proposte (riduzione max proposta)

T_i = riduzione del tempo proposta dal concorrente in esame (riduzione del tempo proposta)

P_{max} = punteggio massimo attribuibile al criterio della riduzione del tempo

Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate o parziali; tali offerte comportano l'esclusione automatica dalla gara, non sono ammesse riduzioni di tempo per l'esecuzione dei lavori superiori al 20% (in quest'ultimo caso, qualora si verificassero offerte superiori a tale limite verranno automaticamente riportati allo stesso).

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnato mediante la seguente formula:

$$P_i = Q_i / Q_{max} \times P_{max}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente in esame

Q_{max} = offerta economica più conveniente tra tutte le offerte economiche proposte (ribasso percentuale max proposto)

Qi = offerta economica proposta dal concorrente in esame (ribasso percentuale proposto)

Pmax = punteggio massimo attribuibile al criterio dell'offerta economica

Per quanto riguarda l'offerta economica sono ammesse solo offerte al ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali; tali offerte comportano l'esclusione automatica dalla gara.

Quanto all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo provvede il seggio di gara nella fase di apertura della "offerta economica".

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi per ogni singola voce verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale in eccesso se la terza cifra è compresa tra 6 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 5.

12 PROCEDURA DI GARA

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate in armonia con le disposizioni contenute nel bando di gara e nei documenti di riferimento ed in particolare:

Prima Fase:

Il Seggio di Gara e/o Commissione o il soggetto deputato all'espletamento della stessa procederà all'apertura del plico principale di spedizione, in seduta pubblica, il giorno **19/06/2018** alle ore **16:30**, presso la sede dell'Unione dei Comuni del Nord Salento nella sede municipale della Città di Campi Salentina al secondo Piano di Piazza Libertà.

Sono ammessi ad assistere all'apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In detta seduta, in conformità con le disposizioni del presente invito, si procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verificare la regolarità dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi principali di spedizione ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B" "C", "D";
- c) apertura della busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta, con particolare riguardo a:
 - verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo;
 - verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un'associazione temporanea di cui all'art. 48 del codice, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma associata;
 - verificare che, ove ricorra il caso, non partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella avvalente;
 - determinare l'elenco degli operatori economici ammessi e di quelli eventualmente esclusi dalla procedura di gara.
 - Verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle loro dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i.

La commissione di gara procede quindi all'esclusione della gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all'ANAC al fine dell'inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all'eventuale applicazione delle norme in materia di dichiarazioni non veritiere.

Essendo la gara di importo superiore ad euro 150.000, non si procede alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art 36 comma 6 prima dell'apertura dell'offerta economica in quanto la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici deriva dal possesso dell'attestazione SOA come previsto dall'art 60 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

- d) Apertura della "Busta B" al fine della presa d'atto degli elaborati contenuti in essa e alla sigla da apporre sugli stessi rimandandone l'esame tecnico alla Commissione appositamente costituita indicata nella seguente seconda fase.

Seconda Fase:

Nel corso della seconda fase, in una o più sedute riservate, la Commissione appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. procederà ai seguenti adempimenti:

- a) Esamina la documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente

invito contenuta nella "Busta B". La Commissione, quindi, proseguirà nella valutazione delle offerte tecniche e nell'attribuzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 11 "Criteri di Aggiudicazione" del presente invito, dei punteggi relativi al criterio "Offerta Tecnica";

- b) stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all'"Offerta Tecnica". In questa fase la Commissione potrà fare richiesta, esclusivamente in forma scritta, di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. Qualora ciò avvenga, la Commissione conserva documentazione dell'eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali, se presenti.

Terza Fase:

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura della graduatoria provvisoria definita nella succitata seconda fase, per procedere poi all'apertura della "busta C - offerta economica" e della "busta D - elaborati estimativi" ed alla lettura dell'offerta economica.

Tale data sarà comunicata al concorrente all'indirizzo di PEC dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione con un anticipo di almeno 2 gg naturali consecutivi.

Si ribadisce che non si procederà all'apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti che non avranno conseguito il punteggio minimo di **60 punti** attribuito dalla commissione giudicatrice all'offerta tecnica ai sensi dell'art 95 comma 8 del D.lgs 50/2016.

Dopo la lettura dell'offerta economica, si procederà alla verifica ed eventuale correzione dei ribassi offerti da ciascun concorrente in relazione all'ammontare netto complessivo dell'opera da realizzare proposta da ciascuno di essi (che diventerà l'importo contrattuale al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) rilevabile dal computo metrico estimativo (quale sommatoria delle quantità per i prezzi unitari) e all'importo a corpo soggetto a ribasso d'asta.

La commissione assegnerà i punteggi relativi al criterio "offerta economica" secondo il ribasso offerto ed eventualmente corretto stilando quindi la graduatoria provvisoria complessiva.

Successivamente verrà determinata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016 e si valuterà la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso ricorra tale condizione, la stazione appaltante richiede all'offerente, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto. Le giustificazioni dovranno essere presentate mediante la redazione delle analisi dei prezzi unitari ed eventualmente ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Quarta Fase:

In tale fase la Commissione procederà, in seduta/e riservata/e, alla valutazione della congruità dell'offerta. La Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta; se la stessa appare anormalmente bassa e la esclude, procederà con le stesse modalità, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Infine la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

L'amministrazione si riserva ai sensi dell'art 95 comma 12 del codice, il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o sopravvenute ragioni di carattere pubblico. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 36 comma 8 D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell'aggiudicatario tramite il sistema AVCPASS. Qualora la verifica non abbia esito positivo, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procederà ad una nuova aggiudicazione, alla escussione della garanzia provvisoria ed agli altri adempimenti di legge.

13 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017, qualora il concorrente intenda affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto dell'appalto, deve produrre apposita dichiarazione delle condizioni di seguito specificate:

- esatta indicazione delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;

- indicazione delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono, specificando se prevalente o scorporabili/subappaltabili;
- indicazione della percentuale complessiva delle opere appartenenti alla categoria prevalente, che si intendono affidare in subappalto, non superiore al limite massimo del 30% dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto;
- le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta.

La dichiarazione di subappalto **è obbligatoria a pena di esclusione** qualora il concorrente si avvalga del subappaltatore per la qualificazione nelle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate. In mancanza saranno sospesi tutti i pagamenti successivi fino alla trasmissione della documentazione sopra specificata.

Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, quest'ultima potrà provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

14 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

14.1 MODALITÀ DEI CONTROLLI

L'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito specificata avvalendosi anche del sistema AVCPASS:

- a) attestazione di qualificazione per categoria e classifica richieste, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata; dalla medesima attestazione dovrà risultare – laddove necessario o richiesto - il possesso del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000;
- b) certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio, contenente:
 1. l'indicazione dei Legali rappresentanti per le Società diverse da quelle in nome collettivo oppure di tutti i Soci per le Società in nome collettivo;
 2. l'attestazione che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del certificato stesso;
- c) certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (dal quale non risulti l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui all'art. 3 L. 1423/56) riferiti ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice;
- d) certificazioni di iscrizione agli enti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile nel cui ambito territoriale ha sede l'Impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici; detta attestazione dovrà avere riguardo all'Impresa nella sua generalità e non limitatamente ad un solo cantiere e pertanto sarà cura dell'Amministrazione appaltante provvedere alla richiesta dei suddetti certificati a tutte le sedi degli Enti suddetti, che saranno indicate dall'Impresa successivamente all'aggiudicazione.
- e) verifica presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici in merito alle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- f) certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.

- g) certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- h) certificato di regolarità rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate in merito al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
- i) Altre certificazioni idonee a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione sarà acquisita in riferimento a ciascuna delle Imprese associate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere la verifica anche a concorrenti diversi da quelli sopra indicati.

14.2 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO

La stipula del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'acquisizione delle certificazioni di cui sopra. Se nel periodo che intercorre tra l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria e alla conseguente nuova aggiudicazione.

15 AGGIUDICATARIO - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

15.1 Obblighi generali

L'aggiudicatario dovrà:

- a) redigere e consegnare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori:
 - 1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
 - 2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione sarà svincolata dal proprio obbligo di stipulazione del contratto con l'impresa, ne incamererà la garanzia provvisoria e procederà alla stipula del contratto con il concorrente che segue in graduatoria.

15.2 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti previsti dal D.Lgs 159/2011 inerente i procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, la stipulazione del contratto è altresì subordinata alle comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".

Pertanto, in questo caso l'aggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'Impresa (o di ciascuna delle Imprese associate), attestante la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

16 GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

16.1 Mantenimento della fidejussione

L'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 è tenuto alla costituzione di una fideiussione a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori affidati,

aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia dovrà essere costituita e comprovata mediante fideiussione bancaria rilasciata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le fideiussioni devono includere le seguenti clausole:

1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto al Comune; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico del Comune;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori;
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Ente a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente per eventuali controversie nei confronti dell'Ente è quello di Lecce.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

16.2 Polizza assicurativa danni e RC

In conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, che deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione dei lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La polizza, infine, deve assicurare la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale, pari a € 1.200.000,00 e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.

Detta polizza dovrà essere trasmessa al **Comune di Salice Salentino** almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Si avverte che qualora risulti che la ditta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché il mancato rispetto e/o adempimento di quanto richiesto ai punti 15 e 16, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi condizionata.

17 CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatta salva la procedura dell'art. 83 comma 9 del codice sono cause di esclusione, qualora non sanabili le seguenti circostanze:

- a) in fase di ammissione senza che si proceda all'apertura del plico di invio i concorrenti il

cui plico:

1. è pervenuto dopo il termine perentorio previsto nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
2. è pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare;
3. presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
4. non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
5. presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;

b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:

1. il cui plico d'invio non contiene le buste interne «documentazione amministrativa», «Offerta tecnica», «Offerta economica», «elaborati estimativi»;
2. la cui busta interna «documentazione amministrativa» oppure «Offerta tecnica», «Offerta economica», «elaborati estimativi», presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
3. che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che deve essere successivamente aperta, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente;
4. che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, che non possono essere regolarizzate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
5. che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiarati il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, che non possono essere regolarizzate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
6. che hanno presentato una garanzia provvisoria di importo notevolmente insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
7. la cui garanzia non è corredata da una idonea dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
8. che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
9. che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010;
10. che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;
11. che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta;

c) sono comunque esclusi gli offerenti:

1. che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
2. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
3. la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
4. la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

18 ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare, si farà riferimento alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che contiene anche le clausole essenziali del contratto da stipularsi con l'impresa che risulterà aggiudicataria dei presenti lavori, di tutte le disposizioni del D. Lgs 50/2016 Codice degli Appalti, del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore. In caso di discordanza tra quanto stabilito nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara, prevale quanto scritto in quest'ultimo.
2. Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento, comprensivo anche della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritto e recante, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità (secondo la forma di autenticazione prevista dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00). Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
3. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese quelle tributarie.
4. Il concorrente dovrà obbligatoriamente (si ribadisce, a pena di esclusione) opzionare le ipotesi alternative presenti nei modelli allegati, apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure depennando l'ipotesi che non interessa.
5. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione appaltante).
6. Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto di appalto entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale presentato a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
7. Il contratto sarà stipulato a cura dell'Ente, subordinatamente all'acquisizione della documentazione, dichiarazioni e garanzie di cui al presente invito, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'aggiudicataria.
8. Per eventuali controversie tra le parti, che dovessero insorgere in dipendenza della presente gara di appalto, la giurisdizione è del TAR Puglia sez. di Lecce.

9. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, la giurisdizione è del Giudice Ordinario con esclusione quindi della competenza arbitrale.
10. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, alla legge n. 68/1999, alla legge n. 327/2000, al D.Lgs 231/01 e all'art. 1 bis c. 14 legge 383/01 e smi e di cui all'art. 44 del D. Lgs 286/98.
11. la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
12. le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente gara saranno inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la stazione appaltante da ogni disagio di recapito dovuto a erronea o falsa indicazione dell'indirizzo PEC o ad inefficienza tecnica dell'apparecchiatura di ricezione.
13. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara saranno oggetto di trattamento secondo correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento avverrà ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Siffatti dati saranno raccolti con strumenti cartacei e/o informatici, utilizzando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza.-

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): Arch. Alessandra NAPOLETANO

Responsabile del Servizio LL.PP. – Via Vittorio Emanuele II – 73015 - Salice Salentino tel. 0832/723339
pec: lavoripubblici.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it

Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 50/2016, alle linee guida dell'ANAC ed al D.Lgs. n. 56/2017.

Campi Salentina, 10 Maggio 2018

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza
f.to Dott. Arch. Vincenzo PALADINI

Documento firmato digitalmente